



8777/16

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

- Rel. Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Revocatoria fallimentare - di Pagamento eseguito nel semestre sospetto - Dietro girata di un assegno bancario postdatato - Rilasciato anteriormente al periodo sospetto - Individuazione della data rilevante.

Ud. 11/03/2016 - CC

R.G.N. 21869/2014

Ron 8777

Rep.

emter

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 21869-2014 proposto da:

I SRL, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso la CORTE DI CASSAZIONE,

I

I, giusta mandato a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*nonchè contro*

FALLIMENTO GFD IMMOBILIARE SRL;

- *intimata* -

avverso il provvedimento della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 17/06/2014, depositata il 19/06/2014; N. 1132/14

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato \_\_\_\_\_, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

**Ritenuto** che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.:

«Con ordinanza in data 19 giugno 2014, la Corte d'Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da \_\_\_\_\_ srl contro la pronuncia del Tribunale di Pistoia che, a sua volta, aveva accolto la domanda di inefficacia *ex art. 67*, secondo comma, LF, proposta dal *Fallimento GFD Immobiliare srl*, nei confronti della \_\_\_\_\_ in relazione a due «pagamenti» eseguiti – nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento - a mezzo di altrettanti assegni postdatati - in favore della detta società creditrice oggi ricorrente.

Secondo il Tribunale, respinta l'eccezione di tardività della domanda perché gli assegni erano stati consegnati ancor prima del periodo (semestrale) sospetto (rilevando, a quei fini, solo la data del pagamento) e quella di cui all'art. 67, 3° co., lett. a), perché i pagamenti non avrebbero riguardato beni e servizi effettuati «*nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso*», ma una transazione tra le parti, ha concluso per la sussistenza della *scientia decoctionis* da parte dell'*accipiens*.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società \_\_\_\_\_ srl, notificato in data 11 settembre 2014, con due mezzi con i quali si duole della violazione degli artt. 67, commi 1° (nn. 1 e 2) e 2° LF (nonché degli artt. 1360, 1362, 1363 c.c.) e dell'art. 67 comma 3°, LF.

Il Fallimento GFD Immobiliare srl non ha svolto difese.



Il ricorso appare manifestamente infondato giacché:

- a) insiste, non correttamente, nella qualificazione dei pagamenti eseguiti dalla società *in bonis*, come pagamenti con mezzi anomali (ai sensi dell'art. 67, 1° co., n. 2, LF) mentre il Tribunale ha affermato – correttamente – che quei pagamenti andavano considerati come adempimenti di debiti liquidi ed esigibili e perciò rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 67, 2° co., LF;
- b) Infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3471 del 2011) il principio di diritto secondo cui *«L'assegno post-datato, inteso nella sua obbiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni post-datati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati all'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall.»*;
- c) di conseguenza, non ha pregio il motivo di ricorso che critica la decisione impugnata in quanto intende postulare che il pagamento eseguito dalla fallita era da considerarsi mezzo anomalo e che esso sarebbe stato accolto dal giudice di merito sulla base della richiamata previsione di legge;
- d) quanto alla critica relativa all'accoglimento della domanda revocatoria ai sensi dell'art. 67, secondo comma, LF, in relazione alla quale occorrerebbe considerare il pagamento della società *in bonis* come avvenuto al momento della consegna dei titoli postdatati (anziché al tempo dell'effettivo pagamento), il motivo non appare fondato proprio in considerazione del richiamato principio, secondo cui gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni post-datati - non costituendo mezzi anormali di pagamento - vanno considerati come mezzi ordinari




- e, pertanto, mezzi estintivi che si inverano come tali solo con l'effettivo pagamento, nella specie eseguito nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento della debitrice;
- e) il secondo mezzo appare altresì infondato in quanto, come correttamente affermato dal giudice di merito, non è invocabile la previsione di esenzione di cui all'art. 67, 3° co.,lett. a), LF, relativa ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa, nei termini d'uso, i quali – per essere tali e fruire del regime di esenzione - devono avere carattere immediato e non risalire nel tempo, come nel caso del loro iniziale inadempimento e nella loro successiva regolazione, a mezzo di transazione tra le parti del rapporto contrattuale, con la previsione del rilascio di ulteriori strumenti di pagamento, questi soli andati a buon fine.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 375 n. 5 c.p.c., apparendo il ricorso manifestamente infondato.».

\*

*Considerato* che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale sono state rivolte critiche con memoria ed anche in sede di discussione orale, con le precisazioni che seguono;

che, precisato in fatto – come giustamente richiede il ricorrente – che il pagamento del titolo di credito è stato eseguito dal traente l'assegno postdatato (un Consorzio) ad una creditrice (la \_\_\_\_\_) srl) della società *in bonis* (GFD Immobiliare srl), la quale aveva girato quell'assegno alla sua creditrice consegnandolo nel periodo anteriore al semestre sospetto, comunque di esso non può giovare la ricorrente;



che, infatti, chiarito il problema della duplicità di date (quella di consegna-girata dell'assegno postdatato e quella di esecuzione del pagamento dell'assegno, da parte del Consorzio traente), deve affermarsi che, ai fini dell'esame della fattispecie solutoria, rileva solo la seconda data e non anche la prima, alla luce del seguente ragionamento;

che, infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7985 del 1996), l'assegno bancario "postdatato", *«svolge le funzioni proprie della cambiale»*;

che, di conseguenza, al riguardo, va richiamato il principio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 2007) secondo cui *« In tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito temporale del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 67, secondo comma, della legge fall., va accertato, nel caso di pagamento eseguito in adempimento di cambiali, in riferimento non già all'emissione o alla girata del titolo, che in quanto promessa di pagamento non ha l'effetto di soddisfare immediatamente il prenditore, ma alla riscossione del credito, che comporta la lesione della "par condicio creditorum".»*;

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto, senza che occorre provvedere sulle spese di questa fase, in mancanza di difese svolte dalla curatela intimata;

che, alla reiezione del ricorso, consegue il raddoppio del contributo unificato.

### PQM

La Corte,

Respinge il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,



dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.


Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1<sup>a</sup> sezione civile della Corte di cassazione, l'11 marzo 2016, dai magistrati sopra indicati.



**Depositata in Cancelleria**

Il Presidente


Massimo Dogliotti



Oggi. n. 3 MAG. 2016



IL CANCELLIERE  
Maria Pia Sbordoni



IL CANCELLIERE  
Maria Pia Sbordoni

